

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 295/CGF – RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2011

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CALCIATORE COMI ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010)

Con ricorso ritualmente proposto in data 6.10.2010 il calciatore dilettante Alessandro Comi impugnava la decisione della Commissione Tesseramenti che con Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 rigettava la richiesta dello stesso tendente a ottenere l'annullamento del proprio tesseramento in favore della società S.C. Insubria A.S.D..

Il Giudice di prime cure ha ritenuto valido il modulo sottoscritto dal signor Comi in quanto la sottoscrizione della impugnata lista di trasferimento a titolo definitivo non risulta essere stata contestata.

Tuttavia, per i fatti e le circostanze riportate, la Commissione Tesseramenti ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale.

La C.G.F. riunitasi in data 13.12.2010 – V Sezione – visti gli atti e sentite le parti ha sospeso il procedimento rimettendo gli atti alla Procura Federale con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010. *“la C.G.F. sospende il procedimento come sopra proposto dal calciatore Alessandro Comi e rimette gli atti alla Procura Federale affinché accerti la modalità e i tempi della sottoscrizione della lista di trasferimento a titolo definitivo datata 15.1.2010 e depositata presso gli uffici della F.I.G.C. numero seriale 019977, in particolare accerti quando, dove e da chi tale lista è stata sottoscritta, anche attraverso l'esame testimoniale dei soggetti interessati e indicati negli atti processuali, anche con riferimento a quanto contenuto nelle registrazioni telefoniche depositate.”*

In data 22.3.2011 la Procura Federale fa pervenire a questa C.G.F. le risultanze delle indagini svolte.

L'istruttoria svolta ha permesso di acclarare con assoluta certezza la totale fondatezza del proposto reclamo.

Alessandro Comi, giovane di serie militante per la Stagione Sportiva 2009/2010 nell'A.C. Legnano, il 15.1.2010 veniva ceduto in prestito alla S.C. Insubria A.S.D. con sottoscrizione dell'apposito modulo, ma nella stessa giornata, poche ore dopo, al medesimo veniva fatto sottoscrivere altro modulo di trasferimento in bianco, con la giustificazione della scarsa leggibilità della firma già apposta nel primo modulo.

Nel riempimento del secondo modulo però, contro la volontà del sottoscrittore e al contrario di quanto indicato nel primo, il trasferimento non risultava più a titolo temporaneo (cessione in prestito) ma a titolo definitivo, circostanza questa che era assolutamente contraria alla volontà del calciatore.

Le ragioni di detto *modus procedendi* vanno presumibilmente ricercate nella circostanza che dopo la sottoscrizione del primo modulo le due società si erano rese conto che la S.C. Insubria ASD aveva già tesserato a titolo temporaneo il numero massimo di calciatori, per cui, è stato simulato un trasferimento del reclamante a titolo definitivo, con la sottostante pattuizione che lo stesso dovesse invece considerarsi a tutti gli effetti a titolo temporaneo, per cui, alla fine del campionato, il calciatore sarebbe tornato in forza alla società cedente.

Senonché, la crisi finanziaria dell'A.C. Legnano ed il suo conseguente fallimento non hanno consentito di dare attuazione alla pattuizione dissimulata, e la S.C. Insubria ASD ha tentato oltretutto illecita locupletazione, opponendo al calciatore il titolo del trasferimento a titolo definitivo, nonostante fosse pienamente al corrente della insussistenza dello stesso.

Nella propria memoria la S.C. Insubria ASD ha avanzato molteplici osservazioni deducendo che il contratto non sarebbe annullabile, e sotto il profilo istruttorio, ha focalizzato la propria attenzione sull'inammissibilità della registrazione depositata dal reclamante.

Ritiene la Corte di non dover neanche esaminare in diritto la proposta eccezione di inammissibilità delle registrazioni, perché tutti i fatti emergenti dalle stesse sono stati puntualmente confermati dagli interessati in sede di interrogatorio reso innanzi all'Organo Inquirente di Giustizia Sportiva, per cui, sugli stessi è stata acquisita piena prova.

Nel ritenere integralmente meritevole di accoglimento il proposto reclamo, si ritiene altresì di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale perché valuti le eventuali violazioni disciplinari, considerando che: a) è stato posto in essere un contratto simulato di cessione a titolo definitivo con l'intesa che lo stesso dovesse considerarsi a titolo provvisorio, al solo fine di aggirare la norma inderogabile che impone il numero massimo di tesserati a titolo provvisorio all'epoca già raggiunto dalla A.C. Insubria ASD; b) la detta società ha profittato, dell'intervenuto fallimento dell'A.C. Legnano per avvalersi di un contratto a titolo definitivo che il calciatore non aveva mai posto in essere; c) da ultimo, ma non per ultimo, è stato riempito abusivamente il modulo di cessione firmato dal calciatore fiduciarmente in bianco, con modalità diverse da quanto con lo stesso concordato.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Alessandro, annulla il tesseramento in favore della S.C. Insubria A.S.D. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. RICCARDO CALLERI, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 5 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ART. 3, COMMI 2 E 4 E ART. 12, COMMI 1 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)**

In data 29.4.2011, il signor Riccardo Calleri ha proposto istanza volta a chiedere la revisione della delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011, delibera, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva inflitto all'agente di calciatori un'ammenda di €5.000,00 e la sospensione della licenza per 5 mesi.

Con l'istanza di revisione, la parte attrice afferma che il 16.12.2010 (Atto di Deferimento n. 3819/487pf09-10/AM/blp) il Procuratore Federale aveva deferito il signor Calleri e il calciatore Mario Pacilli davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Secondo il Procuratore Federale, il calciatore Mario Pacilli, qualificato come "giovane di serie", aveva violato l'art. 33, comma 2, N.O.I.F., rifiutando di sottoscrivere nella stagione 2006/2007 il primo contratto da "calciatore professionista" con la società di appartenenza (la Ternana Calcio S.p.A.). Il calciatore, che veniva

tesserato nella medesima stagione dalla società elvetica F.C. Chiasso 2005 S.A., era stato peraltro assistito nel corso delle trattative (sia con la Ternana, sia con il Chiasso) dal signor Calleri. Il Procuratore Federale deferiva dunque entrambi i soggetti alla Commissione Disciplinare Nazionale: il calciatore Mario Pacilli, *“per aver contravvenuto ai principio di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie della Ternana”* (in violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 33, comma 2, N.O.I.F.); il signor Calleri, *“per aver contravvenuto ai principio di lealtà, correttezza e probità ... inducendo detto calciatore a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della società Ternana Calcio S.p.A”* (in violazione dell’ art. 1, comma, 1, C.G.S., e degli art. 3, commi 2 e 4, e 12, comma 1 e 5, Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 all’8 aprile 2010). La Commissione Disciplinare Nazionale reputava fondato il deferimento del Procuratore Federale e, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011, infliggeva a Mario Pacilli un’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica per 2 mesi; al signor Calleri le sanzioni sopra riportate. La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Giustizia Federale soltanto da Mario Pacilli. Il reclamo in appello era quindi accolto dalla Corte di Giustizia Federale che, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 218/CGF del 30.3.2011, annullava le sanzioni irrogate al calciatore.

Tenuto conto dello svolgimento dei fatti, parte attrice chiede nel presente giudizio la revisione della delibera resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale e non impugnata dal signor Calleri. Tale delibera sarebbe infatti inconciliabile con la successiva decisione della Corte di Giustizia Federale che ha escluso la commissione di un illecito disciplinare da parte di Mario Pacilli.

L’udienza per la discussione della controversia è stata svolta il 27.5.2011. Parte attrice ha ribadito le tesi difensive a sostegno della domanda, mentre la Procura Federale ne ha chiesto il rigetto poiché inammissibile. La Corte di Giustizia Federale si è quindi riunita per la decisione.

La domanda di parte attrice svolge unica tesi difensiva: dovere, la Corte di Giustizia Federale, disporre la revisione della decisione impugnata ai sensi dell’art 39, comma 2, C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe infatti posto a fondamento della sanzione inflitta a signor Calleri fatti non conciliabili con una successiva decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale.

L’istanza di revisione merita accoglimento.

Occorre premettere che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile). I casi di revisione sono tassativamente determinati dal C.G.S.. Più precisamente, l’art. 39, comma 2, dispone: *“La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti”*. La norma disciplina triplice ipotesi di revisione, ivi compreso il caso in cui una decisione di condanna riposi su fatti inconciliabili con quelli volti a giustificare una diversa decisione irrevocabile. Posto che le due ulteriori ipotesi di revocazione (legate rispettivamente alla sopravvenienza/scoperta di nuove prove e alla falsità in atti) non assumono rilevanza nel caso di specie, sembra necessario fermare l’attenzione sulla revocazione per inconciliabilità tra due decisioni.

La revocazione per inconciliabilità tra due decisioni trova giustificazione in un principio elementare: evitare che due decisioni, muovendo dalla stessa realtà fattuale, giungano ad esiti contrastanti. Il C.G.S. ha allora reputato opportuno disciplinare un mezzo di impugnazione che, nonostante il passaggio in giudicato delle decisioni, consenta di risolvere un’eventuale inconciliabilità. La Corte di Cassazione Penale, chiamata a pronunciarsi su una norma di analogo contenuto (art. 396, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha chiarito come *“il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili ... non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze”* (Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2005, n. 40819). Seguendo la linea interpretativa della giurisprudenza penale, sembra corretto affermare che la revocazione presuppone un’*“inconciliabilità”* tra due decisioni, intesa come radicale incompatibilità dei fatti sui quali le medesime decisioni riposano. In altre e più semplici parole, una decisione riposa su determinati fatti non compatibili con quelli posti a fondamento di un’altra decisione.

Tutto ciò premesso, l'art. 39, comma 2, C.G.S. è applicabile nel caso in esame. La Commissione Nazionale Disciplinare ha inflitto una sanzione a carico del signor Calleri poiché aveva indotto Mario Pacilli a non firmare il primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. e così violare l'art. 33, comma 2, N.O.I.F.. La decisione della Commissione è del tutto chiara quando spiega che l'agente ha *“certamente rafforzato la volontà del Pacilli di non accettare la proposta della Ternana ed ha condotta in prima persona tutte le trattative con il Chiasso, inducendo o, comunque, assistendo il giovane calciatore Pacilli nella violazione palese della normativa federale”*. Tale decisione, non impugnata dal sig. Calleri, è tuttavia incompatibile con la successiva decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale per decidere il reclamo proposto dal calciatore Pacilli. La Corte di Giustizia Federale ha infatti accolto il reclamo del calciatore, precisando che il rifiuto di stipulare il contratto con la Ternana non implicava una violazione dell'art. 33 N.O.I.F., né costituiva un illecito disciplinare. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è di conseguenza divenuta incompatibile con il successivo provvedimento della Corte di Giustizia Federale. La prima ha affermato la responsabilità del signor Calleri per aver consigliato Mario Pacilli nella commissione di un illecito disciplinare; la seconda ha escluso la commissione di un illecito disciplinare da parte del calciatore. Posto che la sanzione inflitta all'agente presenta un legame intrinseco con il presunto illecito imputato al calciatore, è allora logico desumere che i due provvedimenti sono tra di loro inconciliabili. In altri termini, la decisione della Corte di Giustizia Federale ha accertato come Mario Pacilli avesse il diritto di rifiutare la proposta della Ternana Calcio S.p.A. ed essere tesserato dalla società elvetica F.C. Chiasso 2005 S.A.. La decisione è allora incompatibile con l'altro provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale che, muovendo dalla violazione dell'art. 33 N.O.I.F., aveva dichiarato la responsabilità dell'agente proprio per aver assistito il calciatore nella gestione delle trattative con le due società.

La decisione della Corte di Giustizia Federale ha accertato in modo oramai incontrovertibile il carattere legittimo della condotta tenuta dal calciatore Mario Pacilli. Ne deriva che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, volto a condannare il signor Calleri tenuto conto della sua attività di assistenza al calciatore, deve essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 39, comma 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Calleri Riccardo, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO SIG. ZAMBETTI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 2 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)**

Con provvedimento del 26.1.2011 la Procura Federale deferiva Stefano Zambetti, agente di calciatori, alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione al punto 2 del Codice di condotta professionale, allegato alla lettera A) del Regolamento degli agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, per avere lo stesso fatto pressione nei confronti del suo precedente assistito Cissé Karamoko, al fine di ottenere nuovamente il mandato, rappresentando al medesimo circostanze non veritiere, quali l'esistenza dell'obbligo del pagamento di una consistente somma a titolo di penale contrattuale.

All'esito del procedimento, la Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, ritenuto lo Zambetti responsabile degli addebiti contestatigli con l'atto di deferimento, gli ha inflitto la sanzione di mesi due di inibizione e dell'ammenda di € 5.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Zambetti.

Il ricorrente censura la decisione impugnata deducendo che il giudice di prima istanza ha ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale sulla base di non ben precisate e definite "pressioni" che sarebbero state esercitate sul calciatore al fine di ottenere il conferimento del secondo mandato.

Secondo lo Zambetti nel deferimento si parla della rappresentazione dell'obbligo del pagamento di una somma consistente a titolo di penale, non rispondente al vero, ma tale entità risulta solo dalle dichiarazioni del calciatore.

Le altre circostanze relative al richiamo del sopravvenire delle difficoltà per la definizione della pratica burocratica volta al rilascio del permesso di soggiorno alla madre del calciatore, rappresenterebbero a suo avviso, soltanto l'esplicarsi di una situazione di fatto oggettiva per la cessazione del rapporto di locazione presso la suocera.

Le censure del ricorrente sono destituite di fondamento.

Osserva la Corte Federale che la scorrettezza del comportamento dell'incolpato nei confronti del proprio assistito risulta da precisi elementi fattuali, che possono ritenersi non controversi, dal momento che lo stesso agente, pur sapendo che il primo mandato non prevedeva alcuna penale, in caso di recesso senza giusta causa, ha riconosciuto di avere rappresentato al calciatore le conseguenze che sarebbero derivate per effetto della revoca, consistenti nel pagamento di una grossa penale, che il Cissè, da ritenersi attendibile perché privo di uno specifico interesse contrario, ha indicato in € 60.000,00.

Lo stesso Zambetti peraltro ha ammesso di avere rappresentato al calciatore l'ulteriore conseguenza che sarebbe scaturita dalla interruzione del rapporto, che avrebbe comportato inevitabilmente la perdita della residenza presso la suocera che lo ospitava, con la compromissione della pratica amministrativa per il ricongiungimento familiare della madre.

Alla luce di tali elementi, non può revocarsi in dubbio, che la rappresentazione di siffatte conseguenze, fondata su presupposti non veritieri, ha costituito un vero e proprio atto di intimidazione, che si misura dall'effetto prodotto, quale appunto il conferimento di un nuovo mandato.

Il comportamento dello Zambetti, costituisce ad avviso della Corte Federale un precisa violazione del dovere incombente all'agente di osservare un comportamento improntato ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, nonché di attenersi nel rapporto con il suo assistito, in conformità al Codice di condotta professionale, alla verità, alla chiarezza ed alla obiettività.

Quanto alla sanzione considerata eccessivamente afflittiva dal ricorrente, ritiene la Corte che la pena, modulata al minimo dal primo Giudice, risulta finanche esigua avuto riguardo alla gravità del comportamento antigiuridico dell'incolpato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Zambetti Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO SIG. CATTOLI ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 4 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 4 E AL PUNTO 7 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)**

Con provvedimento del 26.1.2011 la Procura Federale deferiva il signor Andrea Cattoli, agente di calciatori, alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 4) e 7) del Codice di condotta professionale allegato alla lettera A) del Regolamento Agenti di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti, per avere presenziato con il calciatore Cissè Karamoko agli incontri con i dirigenti dell'Atalanta e dell'Albinoleffe avvenuti nel dicembre 2008/gennaio 2009, partecipando attivamente alle trattative, pur non avendo un rituale mandato e peraltro quando il calciatore risultava ancora essere rappresentato dall'agente Stefano

Zambetti e nella vigenza del periodo di preavviso previsto dall'art. 11 del Regolamento degli agenti di calciatori.

All'esito del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con il Com. Uff. di cui in epigrafe, ha ritenuto il Cattoli responsabile degli addebiti contestatigli con l'atto di deferimento e gli ha inflitto la sanzione della inibizione di mesi 4 e della ammenda di €15.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Cattoli con tre motivi di censura.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'accertamento da parte del Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport della nullità del contratto di mandato del 18.11.2008 (*rectius* 8.11.2008) tra Karamoko Cissé e Stefano Zambretti comporta inevitabilmente, per il venir meno del presupposto di fatto, l'insussistenza della violazione regolamentare contestata con l'atto di deferimento e cioè di avere partecipato attivamente alle trattative con la dirigenza dell'Atalanta e dell'Albinoleffe quando il calciatore risultava essere ancora rappresentato dall'agente Zambetti.

La censura non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, la nullità del mandato dell'8.11.2008 conferito dal Cissé allo Zambetti attiene al rapporto professionale tra il calciatore e l'agente, ma non vale ad escludere la violazione regolamentare da parte dell'incolpato, in presenza di una obiettiva situazione di incompatibilità a termini del Regolamento agenti di calciatori, al momento della commissione del fatto.

In secondo luogo la violazione regolamentare sussiste per il solo fatto che il Cattoli ha partecipato attivamente alle trattative, come ha accertato in punto di fatto la Commissione Disciplinare Nazionale e secondo quanto risulta dalle stesse dichiarazioni rilasciate a suo tempo dall'agente agli organi di stampa, senza essere legittimato in mancanza di un rituale mandato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio per avere la decisione gravata addebitatogli di avere agito in assenza di mandato, ancorchè la predetta condotta non fosse mai stata oggetto di contestazione in precedenza.

La censura, così come formulata, cede di fronte alla semplice lettura dell'atto di deferimento della Procura Federale, che ha fatto oggetto di specifica contestazione al Cattoli di avere partecipato attivamente alle trattative pur non avendo un rituale mandato e nella vigenza del periodo di preavviso. L'atto di deferimento infatti (cfr. pag. 3) espressamente richiama nel dispositivo, ai fini della contestazione, l'intera parte motiva del provvedimento.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la sproporzionalità sanzionatoria rispetto alla condanna inflitta al collega Zambetti, per la vicenda storicamente connessa, autore di una condotta ben più grave.

La doglianza non ha pregio, anzitutto perché l'adeguatezza della sanzione non può essere valutata attraverso l'esame comparativo di condotte sostanzialmente diverse e in ogni caso perché la condanna inflitta dalla Commissione Disciplinare è stata giustamente modulata in base alla duplice lesione della sfera giuridica del bene protetto dalla norma regolamentare violata, avente ad oggetto sia la tutela del calciatore, che la salvaguardia dei diritti stessi degli agenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cattoli Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma l'11 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete